- le spese di trasporto degli stessi si riferiscono al medesimo periodo, ed inoltre, si è sempre cercato di avviare gli obiettori al servizio nel luogo di residenza;
- per ciò che concerne la formazione, modalità e strumenti operativi sono ancora da definire unitamente alla Consulta nazionale per il servizio civile;
- la somma prevista per le campagne informative è stata utilizzata per una gara comunitaria avviata nel mese di novembre 2001;
- il ritardo dell'impiego degli obiettori all'estero è da attribuirsi ai tempi necessari per l'avvio di tutte le attività amministrative connesse alla modifica delle convenzioni in atto ;
- l'avvio dei giovani al servizio civile, previsto dalla legge n. 64/01, ha avuto concreta attuazione (avvio di volontarie, assicurazione delle stesse e pubblicazione di avvisi) solo nel mese di dicembre 2001.

Per quanto attiene ai più significativi fatti di gestione, devono segnalarsi gli sforzi compiuti dall'Ufficio per l'adeguamento delle procedure informatiche relative alla gestione degli obiettori di coscienza e dei volontari in servizio civile, l'acquisizione di servizi di collegamento con le sedi periferiche a banda larga, l'acquisizione di un servizio di *data entry* dell'Ufficio e di conservazione di parte della documentazione relativa alla gestione degli obiettori di coscienza su supporto ottico. nonchè il potenziamento del servizio di *call center*.

Inoltre vanno ricordate le iniziative volte a diffondere il servizio civile di cui si parla nel paragrafo 1.1.9 della Parte I (pag. 39) e nel paragrafo 1.9 della Parte II (pag. 78).

2.1.5. L'informatizzazione delle procedure

L'Ufficio vista l'inadeguatezza del software per la gestione del servizio civile acquisito dalla Direzione generale della Leva ed utilizzato dall'avvio dell'attività, al fine di garantire una gestione più flessibile ed efficiente delle attività istituzionali ha adottato, alla fine di giugno 2001, un nuovo programma per la gestione degli obiettori di coscienza che, possedendo caratteristiche di agilità e flessibilità, consente un tempestivo adeguamento in funzione delle esigenze che via via si presenteranno, anche in attuazione della legge 64/01.

Nel corso dell'anno è stata inoltre adottata una procedura automatizzata per la gestione degli archivi e per la distribuzione del materiale cartaceo su supporto ottico, che consente una più rapida e ampia circolazione dei documenti con sensibile risparmio di risorse.

Negli ultimi mesi dell'anno l'Ufficio ha acquistato ulteriori apparecchiature server per consentire la realizzazione nel 2002 di nuove applicazioni per la gestione dei pagamenti e delle richieste di obiettori da parte degli Enti convenzionati.

2.1.6. Il Servizio relazioni esterne e il "call center"

Le principali funzioni affidate al Servizio Relazioni Esterne, operativo da luglio 1999, sono quelle di assicurare a tutti gli utenti una corretta informazione sulle procedure, sullo stato dei procedimenti e degli atti amministrativi e di raccogliere segnalazioni su problematiche e disfunzioni da sottoporre ai competenti Servizi dell'Ufficio.

Nel corso del 2001 l'affluenza del pubblico presso la sede centrale dell'Ufficio si è dimensionata su di un numero medio giornaliero pari a circa 150 persone provenienti in massima parte da Roma e provincia.

Il call center ha assicurato un servizio informativo anche all'utenza di altre città italiane operando con sei postazioni, per 8 ore al giorno, cinque giorni alla settimana. Il numero delle telefonate ha fatto registrare picchi particolarmente elevati nei periodi coincidenti o con le date di partenza degli obiettori o con l'emanazione di nuove disposizioni normative e regolamentari inerenti il servizio civile. La media giornaliera è stata di circa 1.500 telefonate.

2.1.7. Il sito Internet

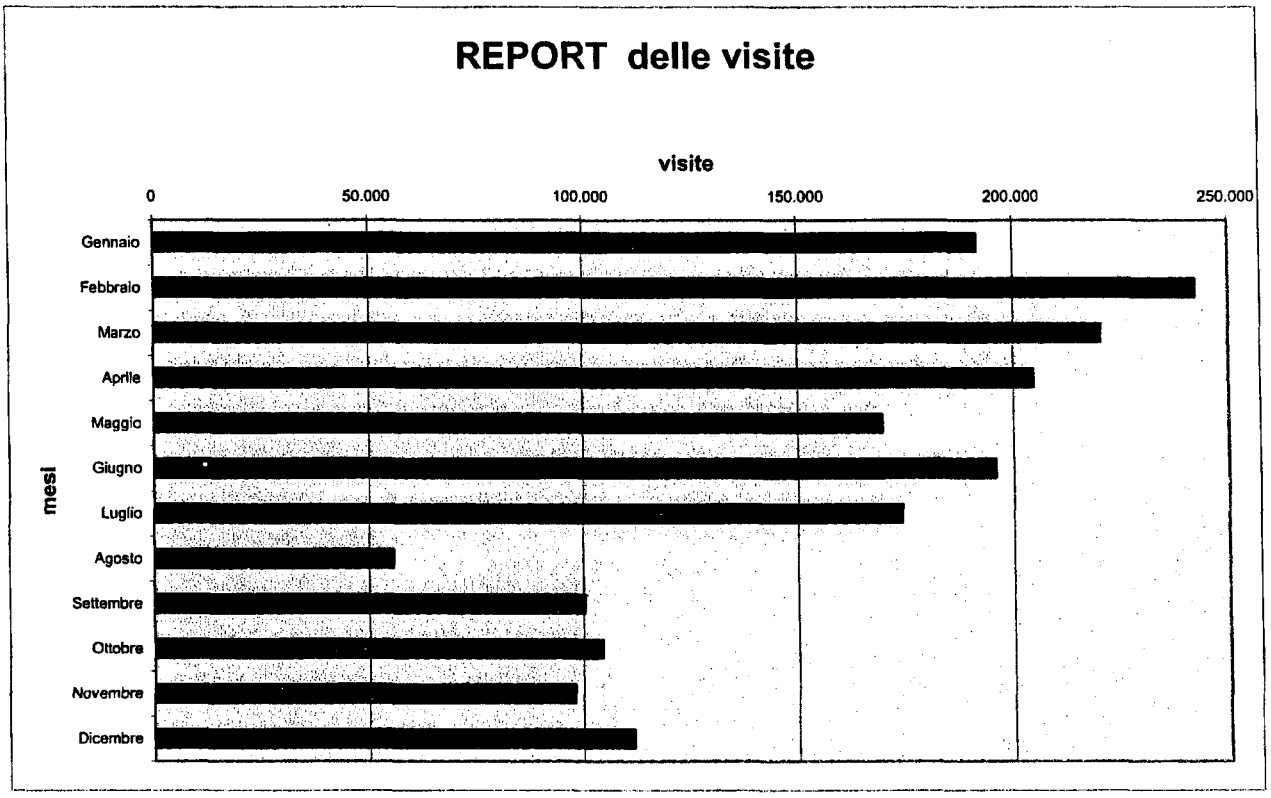
Il sito Internet www.serviziocivile.it, attivato dall'Ufficio nell'aprile 1999, si è confermato nel 2001 strumento fondamentale di divulgazione e di contatto con il pubblico in quanto, grazie ad un costante monitoraggio e aggiornamento, ha consentito agli utenti interessati alla materia sia di ottenere puntuali informazioni sia di confrontarsi e porre quesiti nella directory "forum".

A dicembre del 2001 è stato messo on line il nuovo sito all'interno del quale, in seguito all'avvio del servizio civile nazionale, è stata aperta una specifica sezione interamente dedicata alla nuova materia. Contestualmente al restyling l'Ufficio ha introdotto nel sito la "mappa" che consente di migliorarne l'accessibilità e l'usabilità da parte di persone disabili, come previsto nella circolare n. 32 del 6 settembre 2001 (pubblicata sulla G.U. n. 215 del 14 settembre 2001) emanata dall'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione

La consultazione del sito ha raggiunto, anche nel corso del 2001, traguardi particolarmente elevati: infatti sono stati registrati circa 1.900.000 visite, 41.000.000 di accessi (visite delle varie sezioni del sito) con oltre 157.000.000 Kbytes di dati trasferiti (cfr. figg. 5 e 6 pagg. 49 e 50)

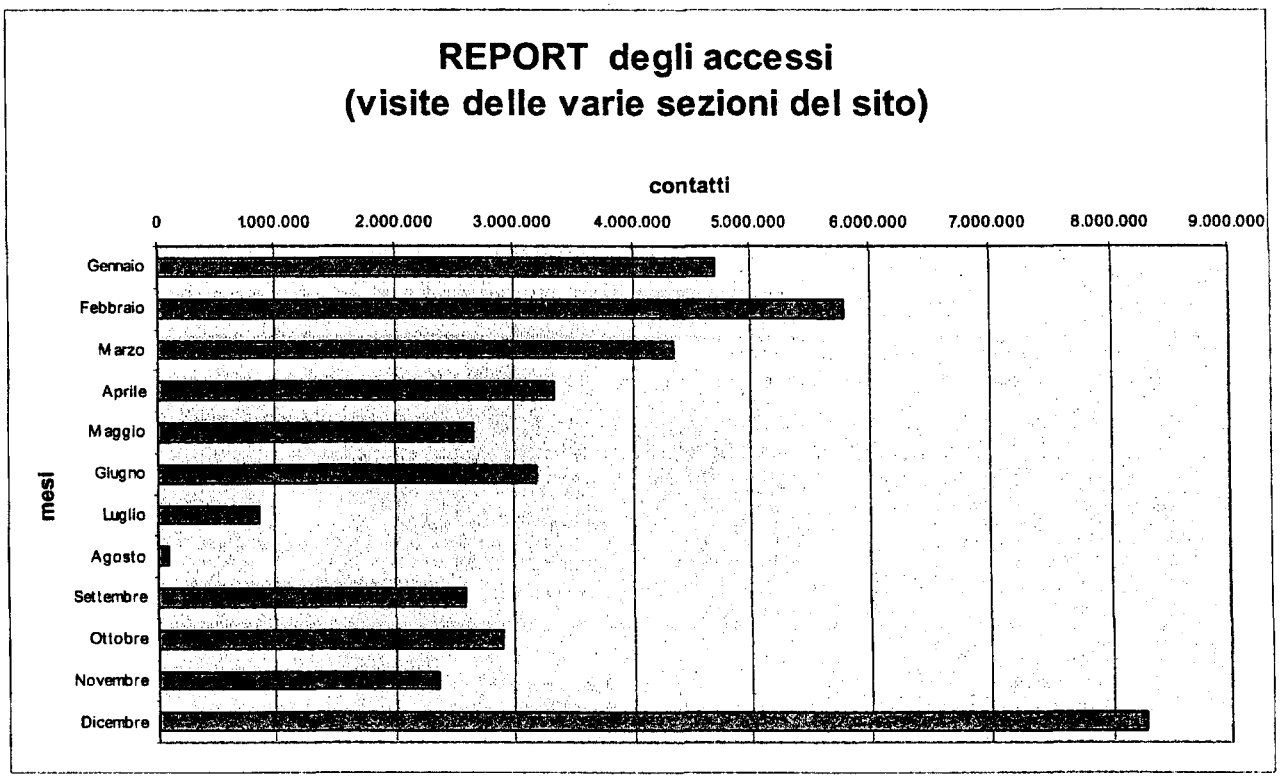
Nella directory "forum", tra le più visitate insieme a quella delle "novità" e del "legislazione", sono stati "postati" circa 50.000 messaggi.

FIG. 5



Fonte: UNSC

FIG. 6



Fonte: UNSC

2.1.8. La Consulta

La Consulta Nazionale per il Servizio Civile, secondo quanto stabilito nell'art. 10 della legge 230/98, opera presso l'Ufficio quale "organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per il medesimo Ufficio.".

Con le sedute del 16 gennaio, del 14 febbraio e del 19 aprile 2001 la Consulta è pervenuta alla definizione dei pareri in materia di programmazione 2001 e di convenzione-tipo.

Infine, con la seduta del 27 novembre 2001, è stato avviato l'esame della programmazione annuale 2002 del servizio civile.

PAGINA BIANCA

PARTE II

IL NUOVO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - LEGGE 6 MARZO 2001 n. 64

PAGINA BIANCA

1. L'AVVIO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

1.1. Quadro generale

Con la legge del 6 marzo 2001, n. 64 è stato introdotto nell'Ordinamento il servizio civile nazionale su base volontaria.

La nuova legge chiude la prima fase di uno dei più impegnativi progetti degli ultimi anni: la sospensione del servizio militare obbligatorio e l'istituzione del servizio civile nazionale volontario.

E' pertanto una legge che, come quella istitutiva del servizio militare professionale, enuncia i principi fondamentali ed i criteri direttivi cui dovrà ispirarsi la disciplina di dettaglio, al fine di operare una graduale trasformazione del servizio civile da obbligatorio a volontario, dettando altresì disposizioni di immediata applicazione atte a consentire prontamente l'avvio del servizio civile volontario nei limiti e con le modalità appunto previste dal capo II afferente il regime transitorio.

Attraverso questa legge il servizio civile si affranca in parte dall'obiezione di coscienza, divenendo da un lato uno dei possibili modi di adempiere all'obbligo di leva e dall'altro un'autonoma, libera modalità di contribuire all'attuazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti della persona, all'educazione alla pace dei popoli, alla solidarietà e cooperazione a livello nazionale e internazionale.

Nel periodo successivo alla piena attuazione della riorganizzazione del reclutamento da parte delle Forze armate, si prevede un servizio civile esclusivamente volontario, articolato in progetti di chiara utilità sociale e alimentato con risorse derivanti dal bilancio dello Stato e da altre fonti pubbliche e private, con modalità organizzative definite nei decreti legislativi

che il Governo dovrà emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame e che acquisteranno efficacia soltanto dal momento in cui sarà operativa la sospensione della leva obbligatoria.

I decreti dovranno provvedere: all'individuazione dei soggetti ammessi a prestare il servizio civile nei limiti del contingente fissato e nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne; alla definizione delle modalità di accesso al servizio anche con riferimento ai requisiti di ammissione, determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; alla fissazione della durata del servizio in relazione ai progetti di impiego, alla utilità sociale degli stessi e ai diversi settori di intervento; infine, alla determinazione dei trattamenti giuridici ed economici dei volontari in servizio civile, in armonia con quanto previsto per il personale militare volontario in ferma annuale e nei limiti delle disponibilità finanziarie, nonché dei benefici non economici funzionali all'incentivazione al servizio civile e all'ingresso nel mondo del lavoro.

Nel periodo transitorio, fino alla data in cui i decreti legislativi acquisteranno efficacia, si dispone il mantenimento del quadro disegnato dalla legge 230/98, con una apertura alla partecipazione al servizio, a titolo volontario, delle ragazze e dei giovani dichiarati inabili al servizio di leva; una accentuazione sul carattere progettuale del servizio civile; un ampliamento delle ipotesi di svolgimento del servizio civile all'estero.

Con riferimento ai soggetti interessati alla prestazione del servizio civile, la legge individua oltre agli obiettori di coscienza, tre categorie generali: quella dei cittadini di sesso maschile che prestano il servizio a titolo obbligatorio e che dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile piuttosto che quello militare, purché non necessari al soddisfacimento delle esigenze delle Forze armate, ivi comprese quelle del servizio ausiliario di leva delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; quella dei cittadini di sesso maschile che, dichiarati inabili al servizio militare di leva, risultino comunque in possesso, sulla base di accertamenti sanitari da parte del Servizio Sanitario Nazionale, dei requisiti di idoneità alla prestazione del servizio civile e ne facciano volontaria richiesta; infine quella delle donne per le quali lo svolgimento del servizio avviene a mero titolo volontario.

E' previsto poi che all'attuazione del servizio civile si provveda mediante l'approvazione di appositi progetti di impiego predisposti dalle Amministrazioni e dagli enti che intendano concorrere alla realizzazione del servizio stesso.

La nuova normativa prevede altre forme di svolgimento di servizio civile all'estero rispetto a quelle già previste dalla legge 230/98.

Infatti il servizio può essere prestato all'estero non solo sulla base di apposite intese bilaterali, ma anche presso sedi di enti o Amministrazioni convenzionate con l'Ufficio che svolgano parte dei loro progetti all'estero ovvero presso strutture, istituite dall'Unione europea o da Organismi internazionali, finalizzate ad uno scambio di solidarietà tra i popoli con particolare riferimento a situazioni di crisi derivanti da eventi bellici, da emergenze umanitarie o da calamità naturali.

Viene infine introdotta un'ulteriore innovazione rispetto alla legge 230/98, relativa alle risorse finanziarie, in base alle quali la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile è costituita non solo da risorse derivanti dal bilancio dello Stato, ma anche da altre fonti pubbliche e private. Le risorse aggiuntive extra-bilancio, acquisite al Fondo da stanziamenti di enti pubblici e privati, possono essere vincolate, a richiesta del conferente, a favore di aree e settori di impiego specifici.

In questo quadro generale si collocano le norme contenute nel capo II che, avendo un'applicazione immediata, disciplina la fase di transizione e costituisce l'ambito normativo di riferimento fino al momento di concreta operatività dei decreti delegati predisposti per la compiuta attuazione del servizio civile volontario.

Al fine di dare immediata attuazione agli istituti introdotti dalla legge 64/01, l'Ufficio ha posto in atto le iniziative attuative e provvedimentali necessarie a consentire, a soli sei mesi dall'entrata in vigore di detta legge, di pubblicare il primo bando di selezione delle volontarie da destinare a progetti di servizio civile in Italia.

In particolare, in data 10 agosto 2001, previa individuazione nel documento di programmazione finanziaria degli oneri connessi all'avvio e alla gestione dei volontari in Italia e all'estero, è stato adottato il D.P.C.M. che ha fissato il contingente; il 21 settembre 2001 è stata pubblicata la Circolare recante le linee guida di gestione, nel periodo di sperimentazione, del servizio volontario; il 12 ottobre 2001 è stato pubblicato il primo bando di reclutamento dei volontari in servizio civile.

Gli atti provvedimentali sopra citati hanno così sancito il concreto ingresso del servizio civile volontario nell'Ordinamento e posto le basi per il definitivo e pieno avvio del servizio civile all'estero.

1.2. I provvedimenti di attuazione

Il D.P.C.M., predisposto a norma dell'articolo 9, comma 2 *quater,* della legge 8 luglio 1998, n. 230 come integrato dalla legge 12 novembre 1999, n.424 e richiamato dall'art. 6 della legge 6 marzo 2001, n. 64, nonchè dell' art. 9 comma 5, della legge 8 luglio 1998, n. 230 e 6, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 64, ha determinato la consistenza del contingente dei giovani ammessi al servizio civile volontario e il contingente di obiettori di coscienza e di volontari in servizio civile da impiegare all'estero nel periodo transitorio disciplinato dal capo II della legge 64/01 nonché, relativamente ad alcuni specifici aspetti, le modalità di svolgimento del servizio civile all'estero.

La determinazione del contingente di giovani ammessi al servizio civile volontario nel periodo transitorio previsto dall'articolo 4 della legge 64/01 riguarda tre categorie: le cittadine italiane di età compresa tra i diciotto ed i ventisei anni e i cittadini riformati per inabilità al servizio militare che non abbiano superato il ventiseiesimo anno, nonché i cittadini abili al servizio militare di leva che dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile piuttosto che il servizio militare, purchè non risultino necessari al soddisfacimento delle esigenze qualitative e quantitative delle Forze armate.

Il provvedimento in questione, nel rispetto del disposto dell'articolo 6, comma 1 della sopra citata legge, va ad integrare, al fine di individuare la totalità del contingente dei giovani ammessi al servizio civile, il D.P.C.M. 9 febbraio 2001 che determinava, in attuazione dell'articolo 9, comma 2 *quater,* della legge 230/98 e sulla base delle risorse finanziarie disponibili per l'anno a riferimento, l'entità della consistenza massima degli obiettori di coscienza in servizio per l'anno 2001.

Nel rispetto dell'articolo 6, comma 1 della legge 64/01 si è provveduto a definire la consistenza massima del contingente di volontari, per il 2001, in 790 unità, prevedendo, per i cittadini abili al servizio militare di leva che dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile piuttosto che il servizio militare, che la determinazione del contingente

avvenga sulla base dei dati trasmessi dal Ministero della difesa alla luce delle preferenze espresse dagli arruolati, che non risultino necessari al soddisfacimento delle esigenze qualitative e quantitative delle Forze armate.

Il meccanismo di individuazione del contingente di tale ultima categoria trova fondamento nel fatto che l'Ufficio non dispone dei dati dei cittadini che abbiano espresso detta preferenza, dati in possesso invece del Ministero della difesa, con la conseguenza che il contingente può essere determinato nel suo preciso ammontare solo dopo l'avvenuta trasmissione ad opera dell'Amministrazione della difesa dei dati necessari alla quantificazione.

L'avvio al servizio dei volontari e la previsione del contingente di giovani da avviare all'estero hanno costituito specifico oggetto del Documento di programmazione finanziaria adottato dall'Ufficio per l'anno 2001.

Il citato documento, in armonia con il quale è stato articolato il D.P.C.M., ha infatti previsto specifici stanziamenti di bilancio atti a consentire, sulla base delle previsioni effettuate, l'avvio del servizio civile volontario e del servizio civile all'estero per un numero di giovani pari, con riguardo alle distinte categorie, a quelli individuati nel D.P.C.M., e ciò successivamente alla specifica e dettagliata individuazione della totalità degli oneri connessi ai distinti ambiti d'intervento.

Sulla base delle risorse finanziarie disponibili è stato infatti necessario, al fine di stabilire l'ammontare della consistenza massima dei giovani da avviare al servizio volontario e al servizio all'estero, individuare le distinte voci degli oneri correlati alla specifiche iniziative, provvedendo a tal fine a costruire sia l'impianto generale dei nuovi istituti introdotti dalla legge 64/01 sia, nel dettaglio, le componenti particolareggiate costituenti gli oneri facenti capo alle voci previste nel Documento di programmazione finanziaria, con riguardo al servizio volontario e al servizio all'estero.